



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 57/2026

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69739 del registro di segreteria,
proposto da:

M. P., nato OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta
procura in atti dall'avv. Claudio Fatta, presso il cui studio, sito a
Palermo in via Trinacria n. 23, è elettivamente domiciliato, con il
seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle
notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: claudiofatta@pec.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in
atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente
domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici
dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle

comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 18 dicembre 2025, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, M. P. ha convenuto in giudizio l'INPS, per ottenere l'iscrizione della patologia "*spondiloartrosi diffusa*", già riconosciuta come riconducibile a causa di servizio, all'8^ categoria della Tabella A annessa al DPR n. 834/1981, o a quella diversa e migliore categoria eventualmente accertata in corso di causa, con il conseguente riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato e con la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

A sostegno della domanda, ha dedotto d'aver inoltrato ricorso presso questa Sezione giurisdizionale per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, a ragione della patologia "*spondiloartrosi diffusa*", per la quale il Comitato di verifica aveva già riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, con la conseguente liquidazione dell'equo indennizzo. A fronte della richiesta di pensione privilegiata, di contro, l'INSP aveva disposto un nuovo accertamento del requisito sanitario presso la C.M.O. di Messina, che però aveva giudicato la

patologia ascrivibile alla Tabella B, con diritto all'indennità *una tantum*

per tre annualità. L'Istituto aveva così rigettato la domanda, mentre

questa Sezione giurisdizionale, a seguito di un primo ricorso, con la

sentenza n. 287/2023, l'aveva accolta ed aveva disposto la

riliquidazione della pensione in godimento, a far data dal

pensionamento.

In pendenza dei termini d'impugnazione, l'Ente aveva dato esecuzione

alla sentenza, di per sé provvisoriamente esecutiva *ex lege*, al fine di

prevenire l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.

La Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, con la

sentenza n. 102/2024, in accoglimento del gravame, ha annullato la

decisione di prime cure, sull'assunto che l'unitarietà dell'accertamento

ex art. 12 del DPR n. 461/2001 sia limitata dalla legge alla verifica della

ric conducibilità della patologia a causa di servizio, mentre non possa

essere estesa in via interpretativa anche all'accertamento

dell'ascrivibilità tabellare, che sovente avviene in un momento anche

di gran lunga successivo, ovverosia a seguito del pensionamento.

Pertanto, a parere della Sezione di Appello, il giudice di prime cure

aveva interpretato erroneamente l'art. 12 del DPR n. 461/2001 e, in

virtù della necessaria unicità dell'accertamento, non aveva preso in

considerazione il parere della C.M.O. di Messina, né aveva nemmeno

disposto un'apposita consulenza tecnica d'ufficio.

Al fine di ottenere una diversa ascrivibilità tabellare per la patologia in

questione, già riconosciuta come riconducibile a causa di servizio, il M.

ha riproposto ricorso in questa sede (ricorso del 10.12.2024, iscritto al

n. 69379).

Con una successiva istanza cautelare, ha chiesto di sospendere l'attività di recupero dell'indebitto avviata dall'INPS con comunicazione del 29 gennaio 2025, destinata ad essere eseguita mediante trattenuta di n. 37 rate mensili, a decorrere dal mese di aprile del 2025, nonché di ordinare la restituzione delle somme eventualmente trattenute *medio - tempore*, fino all'esecuzione del provvedimento cautelare.

L'INPS, costituendosi nel giudizio cautelare, ha contestato sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*, auspicando il rigetto dell'istanza di sospensione, col favore delle spese di lite.

Con ordinanza n. 44/2025, al cui contenuto si rinvia integralmente, l'istanza è stata rigettata per difetto di entrambe le condizioni dell'azione cautelare, non essendo possibile in quel momento riconoscere l'ascrivibilità tabellare auspicata dal ricorrente, in mancanza di un'apposita consulenza tecnica d'ufficio; ogni statuizione sulle spese di lite è stata rinviata al definitivo.

L'INPS, costituendosi successivamente nel giudizio di merito, ha dedotto che l'impostazione della sentenza di prime cure era stata radicalmente smentita in sede di gravame, proprio perché correttamente era stato disposto dall'Amministrazione un secondo accertamento presso la C.M.O di Messina. L'unicità dell'accertamento ex art. 12 del DPR n. 461/2001, infatti, riguarderebbe unicamente la verifica del nesso di causalità tra la patologia ed i fatti di servizio, di per sé immutabile nel tempo, mentre non potrebbe estendersi

all'ascrivibilità tabellare, variabile in funzione dell'evoluzione o della regressione della malattia. In quest'ottica, la domanda non sarebbe di per sé fondata, giacché sarebbe necessario accertare *ex novo* l'eventuale sussistenza dei requisiti per la riconducibilità della spondiloartrosi diffusa alla Tabella A. Nel merito, peraltro, il provvedimento di ascrizione alla Tabella B sarebbe basato sulle valutazioni medico - legali della CMO, insuscettibili di sindacato da parte dell'amministrazione attiva se non caratterizzate da macroscopiche deficienze.

Pertanto, l'INPS ha concluso per la reiezione del ricorso, col favore delle spese di lite.

All'udienza di discussione, le parti si sono riportate alle conclusioni ed alle argomentazioni enucleate nei rispettivi atti difensivi.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto, previo annullamento degli atti impugnati, l'ascrizione della patologia "*spondiloartrosi diffusa*", già riconosciuta come riconducibile a causa di servizio, all'8^a categoria della Tabella A annessa al DPR n. 834/1981, o a quella diversa e migliore categoria eventualmente accertata in corso di causa, con il conseguente riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato e con la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.

In via preliminare, occorre precisare che, come costantemente ribadito

dalla giurisprudenza, “il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l’Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente, ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un’istanza proposta dall’interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto”. Pertanto, “l’attività del giudice contabile” non è affatto “preordinata all’annullamento degli atti viziati adottati dall’Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrata sull’accertamento di tale diritto nell’ambito di un rapporto giuridico controverso”, sicché si sostanzia “in una cognizione piena sul rapporto”, ivi comprese “tutte le questioni inerenti l’an e il quantum”, “rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi”. Ne consegue che “non rileva in questa sede di per sé il silenzio serbato dall’Amministrazione previdenziale sulla domanda amministrativa” di parte ricorrente, “ma piuttosto va valutato se quest’ultima fosse effettivamente titolare del diritto vantato” (così, *ex plurimis*, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 549/2022).

Nel merito, a seguito dell’espletamento della CTU, è stata accertata la fondatezza della domanda.

La questione non riguarda la riconducibilità della patologia a causa di servizio, ma solo la sua ascrizione tabellare.

Infatti, come chiarito dal giudice di appello, l’unitarietà

dell'accertamento ex art. 12 del DPR n. 461/2001 attiene proprio alla verifica della riconducibilità della patologia a causa di servizio, *id est* ad un tipo di verifica di per sé immutabile nel tempo, sicché non è necessario procedere a verificarne la persistenza. Di contro, per quel che attiene all'ascrivibilità tabellare, è stato necessario verificare l'entità e l'evoluzione della patologia nel corso degli anni, a far data dal pensionamento.

L'esito dell'accertamento è stato favorevole alla tesi del ricorrente.

Infatti, secondo il parere reso dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, pienamente condivisibile perché immune da vizi logici e giuridici e basato sull'analisi e sulla valutazione delle caratteristiche della patologia "*spondiloartrosi diffusa*", è stato possibile, grazie ad analisi strumentali più approfondite, non effettuate dalla CMO di Messina, accertare che, "*a parte la scoliosi dorso - lombare*", l'esistenza di "*un quadro di spondiloartrosi del tratto lombare*" che coinvolge anche quello cervicale, "*seppure in forma più live nelle prime radiografie e, in forma più marcata, nell'ultima*".

Essendo la spondiloartrosi "*una condizione degenerativa della colonna vertebrale che evolve nel tempo, portando ad una progressiva riduzione della mobilità e a dolore e che interessa soprattutto i tratti maggiormente mobili, ovvero il tratto cervicale e lombare, nel caso in esame (...) all'epoca della visita presso la CMO di Messina del 14.07.2020, la diagnosi più corretta sarebbe stata "spondiloartrosi cervico - lombare", da ascrivere all'VIII Categoria della Tabella A, a vita (v. rel., pag. 4).*

Avverso la relazione, non sono state presentate specifiche osservazioni dalla parte resistente.

Ne consegue che, in accoglimento della domanda, dev'essere dichiarato ed accertato che il ricorrente ha diritto alla concessione dell'assegno pensionistico privilegiato, da ricondurre all'ottava categoria della Tabella A annessa al DPR n. 915/78, a decorrere dalla data della domanda amministrativa ed in relazione alla patologia "*spondiloartrosi cervico - lombare*", già riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Segue la condanna l'INPS a rideterminare il trattamento pensionistico del ricorrente ed a versargli le differenze sui ratei arretrati, oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento; solo per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione dovesse essere superiore al tasso legale, occorrerà applicare anche la rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; *ex plurimis*, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).

Non dev'essere invece adottata alcuna statuizione in ordine alla questione del recupero dell'indebitto, già oggetto della domanda cautelare, non essendo stata riproposta alcuna domanda sul punto nella presente sede di merito.

Poiché il ricorrente è stato soccombente nella fase cautelare, dev'essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs.

n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da

M. P. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro – tempore;

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto alla concessione dell'assegno pensionistico privilegiato, da ricondurre all'ottava categoria della Tabella A annessa al DPR n. 915/78, a decorrere dalla data della domanda amministrativa ed in relazione alla patologia "*spondiloartrosi cervico - lombare*", già riconosciuta come dipendente da causa di servizio; condanna l'INPS a rideterminare il trattamento pensionistico del ricorrente ed a versargli le differenze sui ratei arretrati, maggiorate degli accessori come in parte motiva.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti, sia per la fase cautelare che per il giudizio di merito.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 18 dicembre 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 26 febbraio 2026

Pubblicata il 27 febbraio 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione
del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di M. P. cod. fisc. OMISSIS nonché di altre persone
fisiche eventualmente citate.

Palermo, 27 febbraio 2026

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)